

Udine, 14 gennaio 2025

## **Oggetto: Novità apportate dalla Legge di Bilancio 2025 - prima parte**

Circolare numero 003/2025

---

### **In breve**

La Legge 207/2024 (cd. Legge di Bilancio 2025), in vigore dal 01/01/2025, introduce molteplici novità in materia di lavoro e in ambito fiscale.

In questa prima circolare diamo evidenza delle novità riferite ai seguenti istituti:

- limite esenzione fringe benefit
- autoveicoli aziendali concessi ad uso promiscuo
- tracciabilità delle spese sostenute in trasferta
- detrazioni per i familiari residenti all'estero
- indennità di congedo parentale

Saranno argomenti di successive circolari le aliquote IRPEF 2025, le nuove detrazioni di lavoro dipendente e per familiari a carico, il cuneo fiscale, la decontribuzione per le lavoratrici madri.

### **Approfondimento**

#### **Limite esenzione fringe benefit**

Viene riproposto anche per gli anni 2025 – 2026 – 2027 l'innalzamento a € 1.000,00 del limite di esenzione dal reddito del lavoratore del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, compreso il rimborso delle spese per utenze domestiche, di affitto e per interessi su mutuo legati all'abitazione principale, già previsto per il 2024. In caso di lavoratori dipendenti con figli il predetto limite passa a € 2.000,00.

#### **Autoveicoli aziendali concessi ad uso promiscuo:**

Cambia la determinazione del valore da assoggettare a tassazione e contribuzione degli autoveicoli\* di nuova immatricolazione concessi ad uso promiscuo ai lavoratori **a decorrere dal 01.01.2025** (quindi di tutti quei nuovi veicoli per i quali la sottoscrizione dell'atto di concessione è successiva al 01.01.2025).

Alla base di calcolo comunemente conosciuta, vale a dire l'importo forfettario corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri desumibile dalle tabelle nazionali Aci al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, la percentuale da applicare varia in base al tipo di alimentazione del veicolo stesso, assumendo:

- **il 10%** dell'importo forfettario **per i veicoli a batteria** a trazione esclusivamente **elettrica**;
- **il 20%** dell'importo forfettario **per i veicoli elettrici ibridi plug-in**
- **il 50%** dell'importo forfettario per le altre forme di alimentazione: benzina, diesel, ibride non plug-in, GPL, metano.

Resta applicabile la vecchia normativa in vigore nel 2024 (distinzione in 4 fasce in base alle emissioni di CO<sub>2</sub>) per tutti i veicoli assegnati tramite un contratto tra le parti entro il 31.12.2024.

Dott. Riccardo Canu   Dott.sa Elena Zanon   P.Az. Roberta Gregoris   Dott. Massimiliano Caprari

\*autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan (art. 54, c. 1, lett. a), e) e m) D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori

### **Tracciabilità delle spese sostenute in trasferta**

I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute durante trasferte o missioni, non concorrono a formare il reddito se **risultano pagate con metodi tracciabili** quali versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

### **Detrazioni per i familiari residenti all'estero**

I contribuenti **extracomunitari** (non cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo) **non** possono beneficiare delle **detrazioni per familiari a carico limitatamente ai familiari residenti all'estero**.

### **Indennità di congedo parentale**

La misura dell'indennità per congedo parentale spettante ai lavoratori dipendenti per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità sia **terminato successivamente al 31.12.2024** è **elevata all'80%** per un ulteriore mese, quindi i periodi complessivamente fruibili e indennizzabili all'80% passano a **3 mesi** (da considerarsi sempre in alternativa tra i genitori e fino al 6° anno di vita del bambino).

Resta inteso che per i casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31.12.2024 l'elevamento all'80% resta previsto per soli 2 mesi (fruibili anche nel periodo successivo all'anno 2024).

Ci riserviamo di approfondire nelle prossime circolari i temi sopra evidenziati nel caso in cui vengano forniti chiarimenti da parte degli organi preposti (AdE, Inps, etc...).

